

Le vicende fatti narrate traggono spunto dall'iscrizione di titolo nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 73 commas, d.P.R. 309/1990.

OK, può andare

Pertanto, occorre verificare se la condotta tenuta dal titolo, essendo la marijuana destinata all'uso personale ed essendo enigmatica la quantità di sostanza stupefacente estrattibile ed il relativo principio attivo ricavabile, possa, effettivamente, essere ritenuta idonea a porre a repertorio il reato giuridico totalitario della norma incriminatrice.

Allo posto, si rende necessario esaminare la normatività che viene in gioco, in specie l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In tema di stupefacenti, scopo dell'incriminazione delle condotte ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è quello di combattere il mercato della droga, in quanto mediante la cessione al consumatore si realizza la circolazione della droga e si aumenta, di conseguenza, il mercato della stessa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza, l'ordine pubblico ed il normale sviluppo delle giovani generazioni.

Quanto all'elemento soggettivo del reato

{ Non necessario come formula,
comunque, le questioni sottese alle tracce erano 2, non una sola

OK
(occhio allo stile espositivo)

OK In esame, si ritiene sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevole volontaneria della destinazione illegita, indipendentemente dal fine perseguito dall'agente.

In tale sede, nulla necessario esaminare l'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.l. 309/1990 a mezzo del quale la lieve eutrofia del fatto deve essere individuata con criteri interpretativi che consentano di rapportare la pena di fatto, in modo rationale così da assicurare una vera proporzionalità quantitativa della sanzione ed offensività del reato. Il giudice, infatti, deve valutare complessivamente tutti gli elementi previsti dalla norma, avendo quegli concernenti l'azione (mezzo, modalità) e le circostanze della stessa) e quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminale).

Da ultimo, si precisa come l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coinvoltà consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi in tale modo il reato impossibile di cui all'art. 48 c.p., ai sensi del quale

Ma
fine,
discorso
corretto e
pertinente

Lo chiede
non dicono
ogni troppo

ma concetti
non
esemplificati

Cerchiamo
di andare
sempre subito
mediati al cuore
delle questioni
che trattiamo

L'azione è inidonea ed il reato è quindi impossibile, quando in concreto è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito delinquo.

Occorre, pertanto, stabilire se la coltivazione di piante da stupefacente possa ritenersi non punibile nel caso in cui la stessa, una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi, non sia, concretamente, inoffensiva.

Sul punto si è espresso la giurisprudenza in quale ritiene che l'offensività della condotta di coltivazione di piante da stupefacente, ovvero l'effettiva idoneità della stessa a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, debba escludersi nel caso essa sia talmente modesta da escludere l'efficacia disruptiva del prodotto.

Tale assunto dovrebbe essere, inoltre, avvalorato una volta esclusa la destinazione ad uso di terzi della sostanza.

Aò posto, si precisa che, al fine della punibilità della condotta in esame, non sembrerebbe sufficiente il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante ma dovrebbero essere valutati anche i

OK

Na bene, più o meno ci siamo, me ovviamente così formulato il quesito è tautologico: se concretamente inaffossiva arte che la condotta non integra la fattispecie, ma il fatto che serve un'analisi "case by case" da parte del giudice è lo risposte, non le domando

OK,
Concetto
Corretto

OK

L'estensione ed il livello di monitoraggio della coerenzione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potentialmente idonea ad incrementare le mercati.

Altre, ma il discorso è del tutto irilevante nelle fatti/specie, dove invece le piante avranno già maturato sufficientemente per estrarre sostante drogante

In fine, occorre ricordare come, quanto riguarda all'atto del referendum del 18/19 aprile 1993 (d.l.R. 5 giugno 1993, n. 171), essendo stato depenalizzato l'uso personale di sostante stupefacente o psicotropo, qualora un soggetto metta a dimora in casa detenuti nella propria abitazione alcune piante di sostante stupefacente, la condotta dovrà considerarsi in una ipotesi di detenzione per uso personale e pertanto essere colpita solo con sanzioni ammuntative ex art. 75 d.l.R. 30 gennaio 1990.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza secondo cui "ai fini della configurabilità della condotta di coerenzione di piante stupefacenti, non c'è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico previsto e della loro extrusione futura a giungere a manifatturazione e produzione sostanzia stupefacente, dovendosi invece verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva

Giulia
Copeto

ed attuale capacità a produrre un effetto
drogante rilevabile nell'immediata (cass,
set. 11, 21 ottobre 2015 - 21 gennaio 2016, n. 2618)

perotto, sulla base delle osservazioni sia in
fatto che in questo dinanzi scritte, occorre
la sua condotta
rappresentare a titio che non sostanziano,
da una prima analisi,
~~la sua condotta~~ nella costituzione in senso
tecnico-ograzio, avendo imprenditoriale, per
(l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità
del terreno, la sua preparazione, la semina, i e
governo danno sviluppo delle piante, la disponibilità
di locali per la raccolta dei prodotti una
fratturando in perotto di costituzione
domestica ed essendo estigui la quantità di
sostanza stupefacente estrattibile ed il relativo
principio attivo riconoscibile, dovrebbe considerarsi
inoffensiva ex art. 49 c.p..

Alla luce di quanto sopra detto, non integrando
la condotta di titio le reato di cui all'art. 73
d.l.r. n. 303 del 1990, lo stesso potrebbe tutto al
pw incomere in soluzioni amministrative ex
art 75 d.l.r. n. 303/1990.

} Soluzioni sbagliate:
si può
discutere
del carattere
offensivo della
condotta del
titio, ma non
per le ragioni
che te esposte

} Meglio lasciare
la soluzione
aperta

Mancano tutte le II Parte
sul 131-bis cap.